



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 aprile 2010
(OR. en)**

7782/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0057 (NLE)**

**WTO 93
AGRI 100
AMLAT 33
USA 42
ACP 75**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l'Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e dell'accordo sul commercio delle banane tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione dell'accordo di Ginevra sul commercio delle banane
tra l'Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e
dell'accordo sul commercio delle banane tra l'Unione europea
e gli Stati Uniti d'America**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ GU C xxx del xx.xx.2010, pag. x.

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione 2010/XXX/UE del Consiglio^{1*}, l'accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l'Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela e l'accordo sul commercio delle banane tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sono stati firmati a nome dell'Unione il xx.xx.2010, con riserva della loro conclusione in una data successiva.
- (2) È opportuno approvare tali due accordi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L x del xx.xx.2010, pag. x.

* GU: si prega di inserire il numero e il riferimento di pubblicazione della decisione che figura nel documento ST 7778/10.

Articolo 1

Sono approvati i seguenti accordi:

- a) l'accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l'Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela^{1*} ("l'accordo di Ginevra");
- b) l'accordo sul commercio delle banane tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America^{2**} ("l'accordo UE/USA").

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, in nome dell'Unione, alla notifica prevista al punto 8, lettera a), dell'accordo di Ginevra e al punto 6 dell'accordo UE/USA, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata da tali accordi.

¹ G U L ...

* GU: si prega di inserire il riferimento di pubblicazione dell'accordo che figura nel documento ST 7968/10.

² G U L ...

** GU: si prega di inserire il riferimento di pubblicazione dell'accordo che figura nel documento ST 7970/10.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente
